



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il giudice dott. Giovanni Nappi, a scioglimento della riserva assunta nella causa civile R.G. 675/2020

OSSERVA

1. Con “Ricorso per reintegra nel possesso (artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.)” i coniugi C [REDACTED] A [REDACTED] e M [REDACTED] C [REDACTED] hanno convenuto in giudizio F [REDACTED] F [REDACTED] e M [REDACTED] M [REDACTED] domandando di essere reintegrati o comunque mantenuti nel possesso di “terreni in agro di Atesa catastalmente individuati al foglio [REDACTED], particelle nn. [REDACTED] ed in agro di Tornareccio al foglio [REDACTED] particella n. [REDACTED]”; possesso comunque spogliato dai convenuti nel luglio 2020 allorché F [REDACTED] (“uno dei comproprietari risultanti dalla consultazione catastale”) e M [REDACTED] precedentemente stipulato un “contratto di affitto”, hanno “con il loro trattore” effettuato “lavori di aratura” sui “terreni in questione”.

F [REDACTED] e M [REDACTED] si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. È agli atti prova sufficiente di un *possesso* dei ricorrenti (peraltro verosimilmente da qualificare, a differenza di quanto è oggetto della loro domanda, come possesso c.d. *minore*, ossia corrispondente al contenuto non di un diritto di proprietà ma di un diritto reale limitato, essendo stato esercitato nella consapevolezza della altruità della cosa e senza estrinsecarsi in comportamenti incompatibili con tale altruità, a esempio se si considera il fatto, allegato e non contestato, che F [REDACTED] “ha sempre provveduto al pagamento di oneri e tasse gravanti su tali terreni”; essendo invece irrilevante la deduzione dei ricorrenti di acquisto – di proprietà – per usucapione, estraneo all’oggetto dell’azione possessoria proposta), già in virtù della corrispondenza intercorsa negli ultimi anni tra parti e loro difensori, dai ricorrenti stessi prodotta (all.ti 4, 5, 6).

In particolare, nella comunicazione a mezzo raccomandata dell'11 marzo 2020, il difensore dei ricorrenti deduce “un possesso, pacifico, continuo, ininterrotto, manifesto e noto a tutti, tanto che ne hanno acquisito il diritto di proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione”, “sui terreni catastalmente individuati al foglio [REDACTED], particelle nn. [REDACTED]”; e lamenta che “per questo anno risultano bloccati i fondi regionali erogati dall'Agea, poiché lei avrebbe in modo illegittimo concesso in affitto tali fondi a terzi”.

Nelle comunicazioni a “mezzo p.e.c.” del 24 marzo 2020 e del 10 ottobre 2019, il difensore di F [REDACTED], “in nome, per conto e nell'interesse” dello stesso, ribatte, *anche a ulteriore precedente comunicazione di altro difensore dei ricorrenti* (“per riscontrare la Tua del 30.09.2019”), che “i terreni in questione [...] siano stati coltivati sì dal Sig. C [REDACTED] M [REDACTED] (padre di M [REDACTED]), ma dietro corresponsione di somme. Ad oggi, invece, gli stessi vengono arbitrariamente ed illegittimamente occupati dai Suoi rappresentanti”; aggiungendo che “il mio rappresentato – nel corso degli anni – abbia comunque provveduto alla regolare pulizia dei terreni di che trattasi, oltreché persino alla costruzione di una strada *in loco*. Inoltre, sempre su tali [...] terreni l'Ing. F [REDACTED] ha pure provveduto, così come provvede, al pagamento di oneri e tasse”; “[i]n ogni caso” i “Suoi assistiti” “sono stati diffidati al rilascio dei terreni *de quibus*, più volte promettendo che vi avrebbero adempiuto al più presto”.

Nella comunicazione a mezzo raccomandata dell'8 novembre 2018, F [REDACTED] e A [REDACTED] F [REDACTED], premesso di essere “proprietari del terreno sito in Atesa alla zona ‘Osento’, Catastalmente individuato al Foglio [REDACTED], Particelle n. [REDACTED]”, lamentano che “a tutt'oggi, risulta che detto terreno sia stato arbitrariamente ed illegittimamente da Voi occupato senza averne titolo alcuno” e “invitano e diffidano formalmente” “C [REDACTED] A [REDACTED]” “a voler prontamente rilasciare il suddetto terreno in favore dei legittimi proprietari”.

D'altronde, F [REDACTED], in “memoria di costituzione e risposta” (p. 11), deduce che “nell'anno 2012 [...] M [REDACTED] [C [REDACTED]] chiese all'odierno deducente di poter continuare a tenere puliti tali terreni (avendo in animo di non perdere i contributi). Il tutto, però, senza la corresponsione di somme di denaro, ma -se del caso - tramite la semplice dazione di prodotti agricoli. Il

F██████ vi acconsenti posto che non aveva i mezzi per tenere puliti i terreni e, comunque, per non incorrere in eventuali incendi e/o sanzioni [...] con l'impegno che, qualora avesse trovato un acquirente interessato agli stessi, il C██████ M██████ avrebbe immediatamente provveduto al rilascio".

2.2. L'azione di reintegrazione deve essere proposta (deposito in cancelleria del ricorso) entro un anno dal compimento dello spoglio (art. 1168, c. 1, c.c.), mentre l'azione di manutenzione deve essere proposta entro un anno dall'inizio dell'attività molestatrice (art. 1170, c. 1, c.c.); e tali termini sono termini di decadenza e, pertanto, non soggetti alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione e, inoltre, sono termini di natura sostanziale, nel senso che il loro inutile decorso *estingue* il diritto alla tutela del possesso.

Il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto; pertanto, esso non è rilevabile d'ufficio (C. 7481/1997). Secondo una tesi che va prevalendo, una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza (l'ultrannualità dell'azione), spetta al ricorrente la prova della tempestività dell'azione (C. 6055/1996; C. 15784/2002; C. 6428/2014) o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine (C. 901/1986).

Peraltro, in presenza di più atti successivi qualificabili ognuno come spoglio della medesima cosa, lo spoglio è *unico* se gli atti successivi al primo sono a questo connessi in modo tale da costituirne la semplice continuazione; si hanno invece distinte fattispecie di spoglio se gli atti successivi al primo sono rispetto a questo autonomi, a esempio perché nel frattempo la cosa era stata *spontaneamente* restituita. Se lo spoglio va qualificato come unico, il termine di decadenza decorre dal primo atto; se, invece, gli atti integrano distinte fattispecie di spoglio, il termine di decadenza decorre *ex novo* per ciascuno di essi (C. 7865/1990).

Allo stesso modo, in presenza di più atti successivi qualificabili ognuno come molestia della medesima situazione possessoria, lo molestia è *unica* se gli atti successivi al primo sono a questo connessi (soggettivamente e oggettivamente) in modo tale da costituirne la semplice continuazione; si hanno invece distinte fattispecie di molestia se gli atti successivi al primo sono rispetto a questo autonomi, a esempio perché tra gli atti di molestia

che si sono succeduti è trascorso un *tempo considerevole*. Se la molestia va qualificata come unica, il termine di decadenza decorre dal primo atto (C. 8148/2012); se, invece, gli atti integrano distinte fattispecie di molestia, il termine di decadenza decorre *ex novo* per ciascuno di essi.

2.3. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ritiene che sia decorso il termine di decadenza, oggetto di eccezione di entrambi i resistenti.

Infatti, i resistenti allegano che già nel luglio 2019 (il 21 e 22) M. [redacted] [redacted] effettuò “sui terreni *de quibus* [...] il taglio delle erbe infestanti con il trattore”; e che il primo giorno (il 21) “si presentarono [...] sul posto i coniugi” [redacted] [redacted] “con la loro auto [redacted] [redacted] [redacted]” intimando a M. [redacted] di fermarsi, prima di andarsene; producono fotografia di autovettura [redacted] recante targa [redacted], con dettagli data “21 luglio, 2019 [...] 11:01”, posizione “Provincia di Chieti”; e producono il contratto di affitto datato 17 agosto 2019.

N. [redacted] D. [redacted] (udienza dell’8 ottobre 2020) e G. [redacted] M. [redacted] (udienza del 29 ottobre 2020), madre e padre di M. [redacted], ma in maniera circostanziata e comunque credibile, rappresentano fatti pienamente compatibili con tali allegazioni (tra l’altro, G. [redacted] M. [redacted] dichiara “riconosco nella foto la macchina di cui al capitolo; le persone accanto all’autovettura nella fotografia sono M. [redacted] C. [redacted] e C. [redacted] A. [redacted] che conosco personalmente”); e le stesse trovano ulteriore supporto nel fatto, sopra riportato, che nelle produzioni degli stessi ricorrenti risulta richiamata una comunicazione di contestazione da parte di altro difensore dei ricorrenti del 30 settembre 2019 (“per riscontrare la Tua del 30.09.2019”).

A fronte di tale allegazione, i ricorrenti non solo *non hanno fornito prova della tempestività dell’azione*, ma nemmeno hanno formulato contestazioni specifiche. D’altronde, dagli atti risulta chiaramente che l’interesse del cui pregiudizio i ricorrenti precipuamente si lamentano è la perdita dei “contributi regionali erogati dall’Agea” (ottenuti tra l’altro con la falsa dichiarazione, come appena oltre risulterà, di irreperibilità del proprietario), un interesse che nemmeno, *di per sé*, può essere qualificato propriamente possessorio; e il cui pregiudizio, come precisa W. [redacted] L. [redacted] (udienza dell’8 ottobre 2020), si è verificato *allorché*, inseriti nel 2019 i dati del terreno quando M. [redacted] si presentò “presso la Coldi-

retti” “con un contratto di affitto”, poiché “il sistema mi riportava che tale terreno era già dichiarato come nel possesso (titolo ‘proprietario irreperibile’) di A [REDACTED]”, risultò “la anomalia ‘superò di conduzione’” che, ove sia “per oltre il 20% della superficie totale del terreno comporta il blocco della erogazione dei contributi”. Sicché la sussistenza di un fatto di spoglio *conosciuto* dai ricorrenti già nel luglio del 2019, anche a prescindere dalla contestazione del loro primo difensore del settembre 2019, non è nemmeno contraddetta dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio nell’agosto del 2020, perché solo a tale ultima data A [REDACTED] si era già vista “bloccati”, nel marzo 2020, quei “fondi regionali” cui era (ed è) precipuamente interessata.

Ed è appena il caso di rilevare che le condotte di spoglio e molestia dedotte dai ricorrenti (tra le altre, il fatto che F [REDACTED] e M [REDACTED] “si sono recati con il loro trattore sui terreni in questione arandoli e impedendo l’accesso agli odierni ricorrenti”) si presentano come *continuazione*, ossia espressione di una *unica manifestazione* di uso fattuale e disposizione giuridica dei terreni, rispetto ai comportamenti (li si qualifichi come spoglio e/o molestia) iniziati nel luglio 2019 (consenso di F [REDACTED] al taglio delle erbe da parte di M [REDACTED] e successivo taglio) e proseguiti nell’agosto 2019 (stipulazione contratto di affitto); a maggior ragione in quanto, anche sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, i fatti “materiali” di possesso degli stessi si riducevano proprio alla “aratura” (sporadica) dei terreni; e anzi il teste (indifferente) A [REDACTED] F [REDACTED], udienza dell’8 ottobre 2020, rappresenta che “per un paio d’anni quel terreno non è stato coltivato da nessuno; c’era erba selvatica, sterpaglia varia”.

Ciò anche a prescindere dalla considerazione che, secondo la tesi prevalente, la molestia può essere anche di diritto, e in tal senso è molestia il compimento di atti giuridici volti a ostacolare o impedire l’esercizio del possesso quali ingiunzioni, opposizioni, diffide: sicché molestia è già la “diffida” dei F [REDACTED] del novembre 2018, sopra richiamata e prodotta dagli stessi ricorrenti.

3. Le spese seguono la soccombenza; il Tribunale le liquida come da dispositivo applicando i parametri e valori *ex d.m.* 37/2018.

P.Q.M.

a) rigetta il ricorso;

b) condanna C [REDACTED] A [REDACTED] e M [REDACTED] C [REDACTED], in solido, al rimborso, in favore di F [REDACTED] F [REDACTED] e M [REDACTED] M [REDACTED], delle spese di lite, che liquida, per ciascuno, in [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Si comunichi.

Lanciano, 27 gennaio 2021.

Il giudice

Giovanni Nappi